

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

"La soppressione lunga": dalle costituzioni universitarie del 1720 a quelle del 1772

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/18900> since

Publisher:


SPABA, Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)



**La Compagnia di Gesù
nella Provincia di Torino
dagli anni di Emanuele Filiberto
a quelli di Carlo Alberto**

**SOCIETÀ PIEMONTESE
DI ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI**

La Compagnia di Gesù
nella Provincia di Torino
dagli anni di Emanuele Filiberto
a quelli di Carlo Alberto

a cura di
Bruno Signorelli e
Pietro Uscello

SOCIETÀ PIEMONTESE
DI ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI

La Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti non intende assumere in alcun modo la responsabilità scientifica delle affermazioni e conclusioni degli scritti ospitati liberalmente in questo volume di Atti, nonché quella per la pubblicazione di fotografie senza la relativa autorizzazione. La proprietà letteraria è riservata a termini di legge a favore della Società e degli Autori.

La pubblicazione di questo volume di Atti è stata resa possibile dal determinante contributo erogato dalla



Hanno pure contribuito finanziariamente Regione Piemonte, Provincia di Torino, Fondazione Banca CRT, Banca Brignone, La Piemontese Assicurazioni.

Il Convegno si è valso dell'apporto scientifico dell'Archivio di Stato di Torino e della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino.

CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO GIUGNO 1998 - MAGGIO 2001

CONSIGLIO DIRETTIVO

Bruno Signorelli, *presidente*

Aldo Actis Caporale, *vicepresidente*

Silvio Curto, Guido Gentile, Micaela Viglino Davico, *consiglieri*

Giuseppe Fragalà, *tesoriere* - Mario Grasso, *segretario*

COMMISSIONE REDAZIONALE

Bruno Signorelli, *presidente*

Marcella Barra Bagnasco, Claudia Bonardi, Silvio Curto, Casimiro Debiaggi, Guido Gentile, Rosanna Maggio

Serra, Luciano Manino, Mariamaddalena Negro Ponzi, Riccardo Nelva, Micaela Viglino Davico

Aldo Actis Caporale, *segretario*

REDAZIONE E INDICI

a cura di Pietro Uscello

La riproduzione delle fotografie e dei disegni è stata autorizzata da:

- Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino con lettera prot. n. 4610 del 28 luglio 1998 per le figg. di cui alle pp. 239-245 e 337-344;

- Archivio di Stato di Torino con lettera prot. n. 3298/IX.4.1 del 6 maggio 1998 per le figg. di cui alle pp. 266-368.

Di queste figure è vietata l'ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Direttore responsabile: Bruno Signorelli

Autorizzazione Tribunale di Torino 12 marzo 1959 - Decreto 1301

"La soppressione lunga": dalle Costituzioni universitarie del 1720 a quelle del 1772

ALBERTO LUPANO

Questa relazione vuole evidenziare qualche aspetto, specialmente della fase preparatoria, della "soppressione lunga" (felice espressione di cui sono debitore all'architetto Bruno Signorelli), intesa come progressiva estromissione in ambiente subalpino dei regolari e in particolare dei gesuiti da uno dei loro compiti principali: l'educazione dei giovani. Si tratta di una lenta eliminazione di funzioni, avvenuta a volte di fatto, a volte ufficialmente, ma senza provvedimenti legislativi espliciti o clamorosi. Lo Stato sabaudo ricorse ad una serie di disposizioni molto abili, mai dirette apertamente contro la Compagnia di Gesù o i regolari, adottando uno stile che ricorda un po' il tono del dialogo manzoniano tra il Conte zio ed il Padre provinciale: sopire e troncare, troncare e sopire¹.

Com'è noto artefice della riforma dell'istruzione, primaria, secondaria ed universitaria in area subalpina fu Vittorio Amedeo II² che iniziò la sua opera poco dopo aver ottenuto il titolo di re di Sicilia³. Proprio questa circostanza permise al sovrano piemontese ed ai suoi collaboratori di entrare in contatto con il giurisdizionalismo praticato in Sicilia⁴, assai influenzato dal regalismo spagnolo il quale, ad esempio, trovò una delle maggiori espres-

¹ Cfr. il celebre dialogo tra le "due potestà" del cap. XIX de *I promessi sposi* di A. MANZONI.

² Sulla generale attività riformatrice del sovrano sabaudo nel campo amministrativo, giudiziario, finanziario si rinvia ai lavori di G. SYMCOX, *L'età di Vittorio Amedeo II*, Torino 1986 (2ª ed.), pp. 255 e sgg., e P. MERLIN - C. ROSSO - G. SYMCOX - G. RICUPERATI, *Il Piemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna*, Torino 1994, con le relative bibliografie; per i profili legislativi del riformismo amedeano, realizzati nelle due edizioni delle *Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna*, resta fondamentale M.E. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, Torino 1928 (rist. anast., Torino 1986), pp. 17 e sgg. Cfr. anche G.S. PENE VIDARI, *Profili delle istituzioni sabaude da Amedeo VIII a Carlo Emanuele III*, in «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo», 89, fasc. 2 (1983), pp. 36-38; I. SOFFIETTI, *Le fonti del diritto nella legislazione del Regno di Sardegna nel XVIII secolo*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1990, pp. 680 e sgg.; I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *Problemi relativi alle fonti del diritto negli Stati sabaudi (secoli XV-XIX)*, Torino 1993 (2ª ed.), pp. 218 e sgg. La riforma dell'istruzione pubblica è stata studiata da M.E. VIORA, *Gli ordinamenti della Università di Torino nel secolo XVIII*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», XLV (1947), pp. 42-54, ed è argomento della ampia monografia di M. ROGGERO, *Scuola e riforme nello Stato sabaudo. L'istruzione secondaria dalla Ratio studiorum alle Costituzioni del 1772*, Torino 1981, pp. 106 e sgg.

³ Come si sa, il titolo regio e il dominio sull'isola gli furono attribuiti con il trattato di pace stipulato ad Utrecht il 13 luglio 1713; a proposito di questo importante aspetto dell'ascesa politica e militare dei Savoia in campo internazionale rinvio all'esauriente saggio di E. MONGIANO, *"Universae Europae securitas". I trattati di cessione della Sardegna a Vittorio Amedeo II di Savoia*, Torino 1995, pp. 18 e sgg., e alle connesse osservazioni di I. SOFFIETTI, *Il principio di equilibrio nell'Europa del secolo XVIII. Nota introduttiva a E. MONGIANO, "Universae Europae securitas" [...]*, cit., pp. VII-XVI.

⁴ Non è di poco rilievo il ruolo svolto dagli intellettuali siciliani e napoletani nella costruzione di un giurisdizionalismo 'italiano' collegato alle analoghe correnti attive nel contesto europeo e, soprattutto, per le note ragioni dinastiche, attratto in particolare nell'orbita del regalismo iberico: in merito si vedano: F. SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, 2 voll., Palermo 1969 (ried. della 1ª ed. di Palermo del 1887), *passim*; il magistrale studio di A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e Settecento*, Torino 1914, *passim*; G. ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Torino 1967, pp. 149-160, in specie p. 155 sul regalismo spagnolo; per alcuni caratteri salienti del giansenismo siciliano, connesso al prevalente carattere regalista, cfr. M. CONDORELLI, *Note su Stato e Chiesa nel pensiero degli scrittori giansenisti siciliani del secolo XVIII*, pubblicato la prima volta in «Il diritto ecclesiastico», 68 (1957), I, pp. 305-385, riedito in M. CONDORELLI, *Scritti di storia e di diritto*, Milano 1996, pp. 3 e sgg., dove in particolare alle pp. 19-28 si espongono i problemi della politica ecclesiastica del nuovo re di Sicilia sabaudo (soprattutto ci si sofferma sulla celebre controversia liparitana e sugli effetti dell'incontro fra la cultura giuridica siciliana e la cerchia dei collaboratori di Vittorio Amedeo II).

sioni teoriche nell'opera del magistrato galiziano Francisco Salgado de Somoza⁵; questa corrente riusciva a congiungere la rigorosa difesa dell'ortodossia alla più energica resistenza contro le presunte ingerenze del papa e della curia romana, forte com'era, in Sicilia, dello straordinario privilegio della Legazia apostolica⁶ e dei successivi corollari creati, spesso in modo disinvolto e arbitrario, dai canonisti regalisti della corte spagnola. Gli argomenti del regalismo siciliano furono molto opportuni al re piemontese, al fine di innestare schemi dottrinali diversi, più freschi ed efficaci, nel tronco del vecchio giurisdizionalismo sabaudo, fino ad allora di stampo squisitamente gallicano⁷. Tra i funzionari che il sovrano scelse nell'isola e portò poi in Piemonte, vi era pure chi manifestava sincere simpatie verso il giansenismo⁸, il cui pensiero offriva qualche arma meglio affilata contro il curialismo e, soprattutto, contro la Compagnia di Gesù, che, per altro, era stata abbastanza aiutata e sostenuta da Vittorio Amedeo II prima di ricevere la corona di Sicilia⁹. Ritengo che proprio il giansenismo siciliano possa avere dato nuovo impulso all'anticurialismo e al giurisdizionalismo sabaudo, considerando che, secondo le convincenti osservazioni del Condorelli, «da questa sua caratteristica genesi [gallicanesimo e giansenismo uniti sulla base dell'anticurialismo locale], il giansenismo siciliano trae il suo motivo più originale: il suo carattere politico-ecclesiastico, più che teologico»¹⁰. Una simile linea di tendenza può avere influenzato attivamente, proprio grazie all'influsso dei giuristi siciliani al seguito di Vittorio Amedeo II, anche l'ambiente sabaudo: infatti quando il giurisdizionalismo subalpino sembra colorarsi di giansenismo, resta ben lontano dalle dispute teologiche che appassionavano i giansenisti francesi, dimostrando interesse per quelli che sono i contenuti, politici, polemici, ed anticurialisti del giansenismo, ma non per i celebri valori teologici che gli erano consentanei¹¹. La nota controversia liparitana¹² e le vigorose questioni fra Roma e Torino¹³ relative anche alla

⁵ In particolare rinvio al testo F. SALGADO DE SOMOZA, *Tractatus de regia protectione vi oppressorum appellantium a causis et iudicibus ecclesiasticis*, Lugduni 1647, dove sono esaminati la tutela regia sulla Chiesa, l'appello per abuso e tutti i relativi corollari regalisti con una ferma, intransigente difesa delle prerogative della sovranità laica persino rispetto alle tradizionali, e talvolta piuttosto blande, rivendicazioni pontificie della *potestas indirecta in temporalibus*.

⁶ Cfr. gli studi di CONDORELLI, *op. cit.*, pp. 18 e sgg., e le monografie di G. CATALANO, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, Reggio Calabria 1973, e di S. FODALE, *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina 1991.

⁷ Sul giurisdizionalismo sabaudo non mancano studi specifici o connessi, atteso il crescente interesse della storiografia per il tema dei rapporti fra Stato e Chiesa nei domini della casa di Savoia; tra le opere che si occupano della materia segnalo: JEMOLO, *Stato e Chiesa* [...], cit., pp. 140 e sgg.; P. STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo all'Università di Torino nel secolo XVIII*, Torino 1958, pp. 2 e sgg.; R. BERTOLINO, *Ricerche sul giuramento dei vescovi. Contributo allo studio del diritto ecclesiastico subalpino*, I, Torino 1971, II, Torino 1976, specialmente le pp. 36 e sgg. per la politica ecclesiastica di Vittorio Amedeo II; F. VENTURI, *Settecento riformatore. II. La Chiesa e la repubblica dentro i loro limiti. 1758-1774*, Torino 1976, pp. 74-85; episodi di prassi giurisdizionalista sabauda sono ricostruiti da A. ERBA, *La Chiesa sabauda tra Cinque e Seicento. Ortodossia tridentina, gallicanesimo savoiano e assolutismo ducale (1580-1630)*, Roma 1979, pp. 32 e sgg.; CONDORELLI, *op. cit.*, p. 35, riconosce che in Sicilia «la politica ecclesiastica di Vittorio Amedeo II e le contese giurisdizionaliste che divamparono con maggior vigore durante la dominazione sabauda furono, dunque, i tramiti di maggior efficacia tra la cultura siciliana e le nuove dottrine teologiche-politiche francesi. I primi fermenti di giansenismo, anche se soltanto di fermenti si tratta, appaiono coll'affermarsi delle dottrine gallicane».

⁸ Su natura, personaggi, e correnti del giansenismo nel Regno di Napoli e di Sicilia cfr. A.C. JEMOLO, *Il giansenismo in Italia prima della rivoluzione*, Bari 1928, pp. 384 e sgg.; CONDORELLI, *op. cit.*, pp. 8 e sgg.

⁹ Ad esempio cfr. quanto riporta A. MONTI, *La Compagnia di Gesù nel territorio della Provincia Torinese*, I, Chieri 1914, pp. 216 e sgg.

¹⁰ Cfr. CONDORELLI, *op. cit.*, p. 36.

¹¹ Un esempio di tale atteggiamento si può cogliere in un docente giurisdizionalista torinese della seconda metà del XVIII secolo, Innocenzo Maurizio Baudisson, tacciato pure di giansenismo, ma in realtà preoccupato soprattutto di difendere le prerogative sovrane contro i curialisti (cfr. A. LUPANO, *Il canonista Torinese Innocenzo Maurizio Baudisson dal giurisdizionalismo al giacobinismo*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXVI (1993), pp. 299-413, in particolare pp. 375-381). Del resto già rilevava L. SALVATORELLI, *Pensiero e azione del Risorgimento*, Torino 1944, p. 43, la tendenza generalizzata per cui «se i giansenisti trovavano nei gallicani un rifugio, i gallicani trovavano nei giansenisti un pretesto».

¹² Cfr. CONDORELLI, *op. cit.*, pp. 20 e sgg.

¹³ Una eloquente traccia del contenzioso siciliano nella sua fase più acuta sta in Archivio di Stato di Torino, sezione prima o di Corte (d'ora in poi AS TO (s.p.)), *Materie politiche per rapporto all'estero, Lettere Ministri*, Roma, m. 154 (1715-1717). Ringrazio Bruno Signorelli per avermi segnalato questo fondo archivistico. Lo SCADUTO (*op. cit.*, I, pp. 136-137) dichiara, non senza una certa enfasi, che la lotta di Vittorio Amedeo II è analoga a quella condotta da Venezia ai tempi dell'interdetto pontificio nel 1607.

cessione ai Savoia prima della Sicilia e poi della Sardegna senza chiedere la tradizionale investitura pontificia¹⁴, inquinarono i rapporti tra Stato e Chiesa durante la prima fase del governo attuato dalla dinastia sabauda nell'isola; l'atteggiamento, spesso tentennante, dei gesuiti siciliani e melitensi al tempo della controversia liparitana, diede al sovrano piemontese qualche motivo di dubitare della loro fedeltà alla corona¹⁵ e probabilmente da allora egli iniziò a provare una certa sotterranea diffidenza verso la Compagnia di Gesù.

Tra i funzionari siciliani che meglio contribuirono alla difesa delle prerogative regie, emersero Francesco D'Aguires¹⁶, e Niccolò Pensabene¹⁷, abili giurisdizionalisti e brillanti intellettuali. Entrambi seguirono a Torino il re sabauda ed ebbero un ruolo importante nella riforma dell'istruzione subalpina. In particolare il D'Aguires ebbe l'incarico di progettare la riforma universitaria e ne fissò i principi direttivi nei tre libri intitolati *Della fon-*

¹⁴ Su questi problemi si sofferma, con interessanti osservazioni, L. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del medioevo*, XV, Roma 1933, pp. 75-76 e 522; cfr. pure SCADUTO, *op. cit.*, I, pp. 70-85, in particolare p. 82 sul rifiuto del re sabauda di prestare l'omaggio feudale al sommo pontefice. Papa Clemente XI si vide di fatto estromesso dalle prerogative che la Santa Sede esercitava sui regni di Napoli e di Sicilia, grazie alle quali essa aveva il diritto di infeudarli come *dominus eminens*, in virtù di una tradizione risalente al *Constitutum Constantini*. Sulla donazione di Costantino cfr. D. MAFFEI, *La Donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Milano 1964, pp. 16 e sgg; del potere (esercitato solo talvolta e con certe cautele) dai sommi pontefici nel donare le isole d'Occidente ai principi cristiani, potere fondato sulla donazione costantiniana inserita all'interno delle *Decretales pseudoisidorianae*, scrive A. GARCIA Y GARCIA, *La donacion pontificia de las Indias*, Salamanca 1992, pp. 8-10. Va rilevato che se Vittorio Amedeo II si disinteressò completamente della posizione del papa rispetto alla Sicilia e, insieme alle altre potenze intervenute nei trattati, ignorò del tutto i diritti vantati da Roma, tuttavia tenne un ben diverso contegno, in questo caso interessato al mantenimento delle tradizioni del *Regnum*, pretendendo che la Santa Sede confermasse esplicitamente ai Savoia i non usuali privilegi della Legazia Sicula o Legazia Apostolica. Com'è noto, la curia romana aveva ripetutamente contestato la legittimità degli interventi dell'autorità civile nella giurisdizione della chiesa di Sicilia, soprattutto allorché essi venivano realizzati attraverso l'attività dell'apposito tribunale della Monarchia sicula: è risaputo come persino Cesare Baronio abbia scritto in difesa della Santa Sede; il contrasto più forte tra Roma e i governanti siciliani si ebbe appena qualche anno prima dell'arrivo del sovrano sabauda, quando, nel 1711, il vescovo di Lipari suscitò una violenta polemica contro gli amministratori locali per motivi di immunità fiscale: si trattava di motivi invero abbastanza di poco momento e tali da far pensare ad un pretesto per sollevare il problema. Infatti tutto ebbe inizio dal dazio che gli ufficiali delle dogane regie avevano imposto su due libbre di ceci raccolte da famigli del vescovo; questi subito scomunicò i doganieri, ma poco dopo il Tribunale della Monarchia sicula annullò il provvedimento; allora il presule rifiutò di riconoscere la giurisdizione del Tribunale della Monarchia, e abbandonò la diocesi lanciando l'interdetto. In breve, il suo comportamento fu imitato anche da altri presuli, specie dal vescovo di Girgenti (Agrigento) e dagli arcivescovi di Messina e Catania, le due sedi episcopali più insigni dell'isola insieme a Palermo; la Santa Sede proclamò che il Tribunale non poteva ingerirsi nelle sanzioni spirituali e la dichiarazione fu pubblicata da molti vescovi siciliani i quali, dunque, negarono la competenza in materia del Tribunale. Gli eventi provocarono gravi ripercussioni nella vita religiosa dell'isola e tale situazione di disagio perdurava ancora quando Vittorio Amedeo II divenne re. Il 28 febbraio 1715 Clemente XI dichiarò estinta e soppressa la Legazia Apostolica insieme al tribunale della Monarchia di Sicilia. Il papa fece studiare il problema da una commissione, la quale concluse che papa Urbano II aveva sì creato legati pontifici Ruggero e il figlio, ma senza l'intenzione di riconoscere l'identico *status* ai discendenti. Nessun successore poteva accampare gli stessi straordinari privilegi, giustificati solo dalle eccezionali circostanze storiche della conquista normanna. Vittorio Amedeo II difese le ragioni della corona con misure molto energiche. Clemente XI lanciò l'interdetto su tutta l'isola: circa 3000 ecclesiastici furono costretti ad abbandonare la Sicilia per avere accettato le disposizioni pontificie. Soltanto nel 1728 si trovò un accomodamento con la bolla di papa Benedetto XIII che ricostituiva, con molte limitazioni, la Legazia Apostolica. Cfr. VON PASTOR, *op. cit.*, pp. 522-523; SYMCOX, *op. cit.*, pp. 232-233.

¹⁵ AS TO (s.p.), *Materie politiche per rapporto all'estero, Lettere Ministri*, Roma, m. 154 (1715-1717), cc. 71 e sgg., e *passim*. Cfr. SCADUTO, *op. cit.*, I, p. 148, il quale osserva che «cogli ordini più potenti talvolta si chiudevano gli occhi. Così coi gesuiti». CATALANO, *op. cit.*, p. 102, rileva che la Compagnia di Gesù «tentennava e non presentava uno schieramento compatto, né rimaneva indifferente alle blandizie del re che, temendone la potenza, cercava di trattare i gesuiti nel miglior modo possibile» e cita pure l'esempio di due gesuiti regalisti.

¹⁶ Il D'Aguires, giurista, fece parte della Giunta degli affari ecclesiastici istituita da Vittorio Amedeo II a Palermo per difendere il tribunale della Monarchia; una biografia del personaggio in R. ZAPPERI, *Aguires Francesco d'*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, pp. 511-512; interessanti rilievi anche in CONDORELLI, *op. cit.*, pp. 25 e sgg.

¹⁷ Il Pensabene, avvocato fiscale presso la Giunta degli affari ecclesiastici, fu «assiduo lettore delle opere degli scrittori portorealisti, che introdusse in Piemonte» (CONDORELLI, *op. cit.*, p. 25); per l'azione amministrativa del Pensabene cfr. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi [...]*, cit., p. 68.

dazione e ristabilimento dello Studio generale in Torino¹⁸, presentati al sovrano nel 1715 e in buona parte realizzati nelle successive *Costituzioni* universitarie. Il giurista siciliano provava una certa avversione ideologica nei confronti dei gesuiti, e dimostrava aperta simpatia verso le idee gianseniste¹⁹ ed i loro sostenitori. Da un simile atteggiamento culturale era chiaro che la Compagnia di Gesù, elemento centrale nell'istruzione subalpina, non poteva attendersi troppi riguardi ... L'impostazione certo moderna e innovativa²⁰ che il D'Aguirre diede alla scuola sabauda e all'Università di Torino, tradotta in gran parte negli ordinamenti dettati via via da Vittorio Amedeo II, rimase invariata per più di un secolo²¹; senza dubbio essa fu, almeno in parte, la causa più o meno remota di non pochi contrasti con la Santa Sede e delle denunce di scarsa ortodossia che colpirono ripetutamente alcuni docenti dell'Ateneo piemontese, e fu motivo, in particolare, dell'orientamento giurisdizionalista delle cattedre di diritto canonico²².

Allora se il piano del D'Aguirre può considerarsi una delle principali chiavi interpretative della grandiosa riforma scolastica (e, va pur detto, di un certo antigesuitismo), è opportuno esaminarne qualche spunto significativo. Il giurista siciliano nel suo progetto vuole una scuola di Stato solida ed efficiente, ma non una scuola laica. Anzi: si tratta di un progetto di scuola confessionale (poi effettivamente realizzato), dove le devozioni cattoliche, soprattutto la frequenza alla Messa, sono obbligatorie²³ per chi appartiene all'Università; Francesco D'Aguirre tiene a precisare che «l'Università di Torino non ha per antica istituzione altro gran cancelliere fuori che il proprio arcivescovo [...] come si dispone ne' privilegi papali, imperiali, e ducali a questa Università conceduti», ma si affretta a chiarire che l'arcivescovo «non ha giurisdizione alcuna entro lo Studio o sopra i membri di esso, essendo questa presso il conservatore²⁴ senza distinzione alcuna fra chierici e laici»²⁵; è evidente che le pratiche religiose e la presenza (solo 'di facciata') dell'ordinario diocesano dovevano assicurare l'episcopato locale e Roma sulla ortodossia formale della rinnovata Università sabauda, anche rispetto alle tradizioni didattiche e alla dottrina del diritto comune²⁶. Ora non va trascurato, trattando di queste delicate materie coinvolgenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, che il Concilio di Trento dedicò attenzione particolare all'insegnamento, raccomandando ai sacerdoti l'istruzione dei fanciulli con la fon-

¹⁸ Inediti, furono pubblicati nel 1901 in Palermo a cura del Municipio di Salemi, patria del D'Aguirre. La materia è suddivisa in tre libri: "libro primo. In cui si ragiona de' sovrastanti ed ufficiali necessari al buon regolamento dell'Università", diviso in nove capi, pp. 25-64; "libro secondo. In cui si ragiona delle varie cattedre dell'Università, delle scienze, che in quelle s'insegnano, de' professori, del numero e qualità di essi, del modo di scegliere i medesimi, degli stipendi, e di quanto è sufficiente per incominciare i nuovi studj nella reale Università di Torino", diviso in dieci capi, pp. 69-133; "libro terzo. In cui si tratta de' gradi accademici, della concessione di essi; e de' collegi de' dottori in ciascheduna facoltà", diviso in nove capi, pp. 139-193. È un'opera vasta ed articolata, nella quale l'autore procede secondo una intelligente comparazione tra le istituzioni dei principali atenei d'Europa, tanto di paesi cattolici, quanto di terre protestanti, arrivando infine a suggerire la soluzione migliore per il governo dello Studio torinese, a volte con il mantenimento di istituti già vigenti, a volte con la creazione di nuovi organi. Cfr. F. D'AGUIRRE, *Della fondazione e ristabilimento dello Studio generale in Torino, Libri 3*, Palermo 1901.

¹⁹ CONDORELLI, *op. cit.*, p. 25.

²⁰ Sul ruolo centrale del D'Aguirre e del Pensabene nel rinnovamento della cultura e della scuola subalpina, si rinvia a G. RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama professore e storiografo*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXVI, fasc. 1 (1968), pp. 11-101, in particolare pp. 24 e sgg. Cfr. anche i rilievi di ROGGERO, *Scuola e riforme* [...], cit., pp. 97 e sgg.

²¹ Lo sottolinea il VIOGA, *Gli ordinamenti della Università di Torino* [...], cit., p. 43.

²² LUPANO, *op. cit.*, pp. 320-327.

²³ D'AGUIRRE, *op. cit.*, lib. II, capo VIII, p. 107, per le solenni funzioni, anche religiose, che segnano l'inizio dell'anno scolastico (cfr. anche lib. III, capo VIII, p. 176).

²⁴ Il primo conservatore della rinnovata Università fu il Pensabene, che ebbe con tale carica il governo effettivo dell'Ateneo; avvocato fiscale, pertanto dotato di vasti poteri di sorveglianza; fu nominato lo stesso D'Aguirre (T. VALLAURI, *Storia delle Università degli studi in Piemonte*, II, Torino 1846, pp. 161 e sgg.).

²⁵ D'AGUIRRE, *op. cit.*, lib. I, capo III, p. 39.

²⁶ Il D'Aguirre intendeva riformare, ma con mentalità di giurista, conoscitore del diritto comune e dei suoi strumenti: perciò non rinunciava a citare formalmente la tradizionale normativa romana, canonica o dello *ius proprium* sabauda per giustificare la prosecuzione di certi istituti o per trarre spunto, sotto pretesto della desuetudine di vecchi ordinamenti inosservati, di rimodellarli alla luce delle nuove esigenze didattiche e organizzative.

dazione o il ristabilimento di scuole di grammatica aperte a tutti, poveri e ricchi, nonché la vigilanza dei vescovi su ogni istituzione scolastica diocesana, per cui si venne affermando una giurisdizione 'indiretta' della Chiesa sull'insegnamento letterario, filosofico o scientifico del laicato²⁷; in tale insieme di prescrizioni – che il D'Aguirre da buon giurista non poteva ignorare – si ritrova la preoccupazione che, come si sa, la Chiesa ha avuto nei confronti della cultura e della sua trasmissione, escludendo quanto vi fosse di contrario alla fede o alla morale cristiana, fin da epoche remote, e per cui ha emanato apposite norme²⁸.

Il D'Aguirre nel suo progetto non ritiene di dovere estromettere *tutto* il clero dall'insegnamento universitario; la sua diffidenza si concentra sul clero regolare secondo lui «troppo pervaso dall'ignoranza degli scolastici» in campo teologico²⁹. Proprio trattando dell'insegnamento della teologia il D'Aguirre riserva i maggiori attacchi alla Compagnia di Gesù – mai nominata espressamente –, attacchi che si percepiscono un po' in controtuce, come succede osservando la filigrana della carta. Il D'Aguirre riconosce che la teologia è la materia principale della docenza accademica, la più nobile; ma egli si riferisce ad una sola teologia, quella di stampo giansenistico e antigiesuitico. Sostiene che «perché l'infelice condizione de' tempi moderni ha portato che per teologia non più la pura e semplice dottrina di Cristo dall'autorità della Chiesa e degli antichi padri confermata s'insegni, ma solamente un miscuglio d'ideali e metafisiche quistioni con vocaboli del tutto barbari», divulgato in questa forma specialmente dal clero regolare, allora è necessario scegliere docenti senza i *pregiudizi* della scolastica e delle sue diramazioni, rovina, sempre secondo il D'Aguirre, della teologia cattolica³⁰. L'attacco ai gesuiti diviene più chiaro quando egli richiama, come modello di corretta esposizione di metodologia teologica, l'opera di Costantino Grimaldi pubblicata per controbattere le posizioni dottrinali del padre Giovanni De Benedictis, un gesuita che difendeva la teologia tradizionale³¹. Il napoletano Grimaldi, giurisdizionalista, cartesiano, fervido avversario dell'aristotelismo, della tarda

²⁷ Non a caso il Tridentino si occupò dell'istruzione: la Riforma se non introdusse grandi innovazioni (salvo, si capisce, quelle dottrinali) nella didattica, cancellò tuttavia le scuole monastiche, vescovili e parrocchiali demolendo il sistema scolastico tradizionale perché esso era quasi interamente in mano alla Chiesa e così facendo contrastò l'influenza del clero ortodosso. Lutero aveva condannato come inadeguate e troppo legate al cattolicesimo sia le scuole di grammatica del suo tempo sia le Università ed auspicava la creazione di scuole di Stato sussidiate con i beni delle proprietà ecclesiastiche espropriate; però il grande riformatore lamentava l'inerzia dei sovrani in questo compito e deplorava che nella Germania riformata le scuole andassero in rovina e gli atenei fossero in decadenza. Cfr. J. JANSSEN, *History of the German People at the close of the middle ages*, III, St. Louis s.d., pp. 355 e sgg. I padri tridentini sapevano benissimo che la propaganda protestante era stata una delle cause per cui i principi iniziarono ad ingerirsi nella gestione o fondazione di scuole secolarizzate, dove l'autorità civile aveva il sopravvento e dettava leggi e prescrizioni. Non sfuggiva al D'Aguirre il rischio che un'opera di riforma troppo laica dell'Università e delle scuole piemontesi potesse in qualche modo essere tacciata di trasgredire alle disposizioni tridentine. Cfr. le note 70, 73 e 81.

²⁸ Cfr., ad esempio, *Concilium Lateranense III*, can. 18, in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, curantibus J. ALBERIGO - P.P. JOANNAU - C. LEONARDI - P. PRODI, Basileae-Vindobonae 1962, p. 196; *Concilium Lateranense IV, Constitutio XI, De magistris scholasticis*, *ibidem*, p. 216. Cfr. anche H. RASHDALL, *The Universities of Europe in the Middle Ages*, III, Oxford 1936, pp. 350-351.

²⁹ D'AGUIRRE, *op. cit.*, lib. II, capo V, p. 88.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibidem*: «[la teologia va insegnata] secondo le massime e sentimenti a noi tramandati da canoni ed autori illustri, quali sono stati in buona parte tramandati da Costantino Grimaldi, celebre letterato e consigliere napoletano nelle sue moderne risposte apologetiche alle lettere del padre de Benedictis gesuita pubblicate sotto nome di Benedetto Aletino; nelle quali risposte pruova esso Grimaldi, quanto essere vana e nocevole la volgar teologia scolastica difesa dall'Aletino, quanto utile, e necessaria la teologia positiva e metodica». Ancora, trattando dell'istituzione di una cattedra di "Sentenze di Pietro Lombardo", il giurista siciliano raccomanda che essa sia affidata «a uomo di sana dottrina e che non abbia da' moderni scolastici succhiato il latte della teologica facoltà, ma tratterà quella con tutta sobrietà, accostandosi più che sia possibile all'ecclesiastica semplicità e dottrina de' santi padri, senza curare delle sottigliezze peripatetiche ed averroistiche». Sono osservazioni di stampo giansenista (ripetute in modo costante, ad esempio nelle raccomandazioni didattiche ai docenti: lib. II, capo VII, p. 99), perché richiamano come esperienza unicamente valida nella teologia cattolica solo le dottrine dei padri della Chiesa, accantonando come inutile o dannosa la stagione culturale della scolastica, proseguita ancora in età moderna da molti ecclesiastici, compresi i gesuiti. Su questi temi cfr. JEMOLO, *Il giansenismo in Italia* [...], cit., pp. 131 e sgg., 283.

scolastica, della casistica morale in genere e a questo punto vien spontaneo dire *ovviamente* anche dei gesuiti, simpatizzava per il pensiero giansenista³²; era altresì un personaggio emblematico nel panorama delle controversie tra aristotelici e antiaristotelici. Come sottolinea lo Jemolo, egli era «uno di quei cartesiani entusiasti quali abbondavano nella sua generazione tra i giuristi di Napoli, che volentieri all'avversione antigesuitica mescolavano elementi assai diversi, filosofici e regalisti»³³. Il fatto che il D'Aguirre proponga a modello dei docenti di teologia torinesi le idee del Grimaldi è indizio *a contrario* dell'avversione del siciliano per la teorizzazione teologica che la Compagnia di Gesù aveva elaborato da tempo e anche a causa della quale si era trovata esposta agli attacchi quasi costanti dei giansenisti. La scelta del D'Aguirre non è una scelta di neutralità fra le dispute teologiche contemporanee, ma abbraccia una delle due maggiori correnti che si fronteggiavano al tempo ed è una scelta connotata da una forte venatura polemica ed emotiva, poiché viene compiuta a favore di un personaggio, il Grimaldi, che, dal profilo intellettuale tracciato dallo Jemolo, ci appare più come compilatore e animoso divulgatore che nella veste di pensatore originale. Avanzando nella sua esposizione, il giurista siciliano suggerisce un ritorno alla tradizione teologica maggiormente ortodossa, evidentemente per salvare le apparenze di integrità dottrinale dell'Ateneo torinese, e propone di far insegnare teologia esponendo il testo della *Summa theologiae* di san Tommaso, ma, si badi, privo di commento, alla lettera³⁴ e senza l'intervento diretto di sorveglianza dottrinale dell'autorità ecclesiastica, come poi venne davvero stabilito nelle *Costituzioni* universitarie del 1729³⁵ e del 1772³⁶. Insomma il D'Aguirre proponeva per la teologia una didattica composta da due facce: da un lato, ufficialmente, di rassicurante stampo ortodosso (san Tommaso), ma dall'altro lato priva di quello sviluppo teorico che era stato costruito in seguito anche col contributo dei gesuiti. Di fatto nell'Università torinese il D'Aguirre, come avvocato fiscale e poi censore, e i suoi successori, estromisero i gesuiti da tutte le cattedre; molte furono affidate a sacerdoti secolari; alcune, come quella di teologia, a barnabiti, domenicani, o teatini³⁷, ma non a gesuiti. La designazione di ecclesiastici all'insegnamento teologico si basava su una prassi, non sul dettato legislativo; questo aspetto poteva in qualche misura preoccupare la gerarchia locale o, ancor più, la curia romana. Infatti le cattedre di teologia, secondo la tradizionale dottrina canonistica, erano sottoposte all'autorità e alla vigilanza del vescovo; l'ordinario diocesano era competente a rilasciare una espressa licenza

³² *Ibidem*, p. 123.

³³ *Ibidem*, p. 122; prosegue lo Jemolo: «Grimaldi detesta i Gesuiti, la società che ormai pretende dar legge allo scibile; conosce benissimo la letteratura antigesuitica francese; lascia trapelare, non troppo celata, una certa simpatia per Baio e Giansenio, parla del *grande Arnaldo*, ricorda come i gesuiti abbiano maltrattato sant'Agostino» (p. 123). Altre osservazioni sul Grimaldi alle pp. 112-114. Lo Jemolo precisa che le tre risposte polemiche del magistrato napoletano al padre De Benedictis videro la luce nel 1699, 1702, 1703, poi ristampate nel 1725 col titolo *Discussioni storiche, teologiche e filosofiche*. Il Grimaldi era in stretto contatto con il D'Aguirre anche per il reclutamento di napoletani interessati a trasferirsi a Torino: cfr. in merito RICUPERATI, *op. cit.*, pp. 28-29.

³⁴ D'AGUIRRE, *op. cit.*, lib. II, capo V, p. 89; cfr. anche lib. II, capo VII, p. 99.

³⁵ *Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino*, Torino 1729 (d'ora in poi *Costituzioni 1729*), tit. III, capo I, § 2, p. 33, in cui però si precisa, estensivamente rispetto al parere del D'Aguirre, che i docenti «dovranno attenersi alli principi e sistema del medesimo Santo, secondo la sua lettera e la sua scuola» [il corsivo è mio].

³⁶ *Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino*, Torino 1772, tit. III, capo I, § 2, p. 35, con lo stesso contenuto segnalato alla nota precedente.

³⁷ Ad esempio si veda lo *Stato de' professori della r. Università nell'anno 1755* pubblicato dal VALLAURI, *op. cit.*, III, Torino 1846, pp. 168-169, nel quale si leggono i nomi dei regolari Gerdil (barnabita), Chignoli e Sala (domenicani). Non va ommesso che il teatino Michele Casati insegnò a Torino filosofia morale dal 1729 al 1749, quando passò ad insegnare teologia morale; nel 1753 fu eletto vescovo di Mondovì e si distinse come filogiansenista: cfr. P. STELLA, *Casati Michele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXI, Roma 1978, pp. 260-262. Altri regolari salirono su diverse cattedre torinesi: ad esempio il domenicano Amedeo Agnesi insegnò lingue orientali e lo scolopio Beccaria la fisica (VALLAURI, *op. cit.*, III, pp. 112, 168-169). Ai tempi del D'Aguirre fu chiamato il monaco olivetano Cherubino Colonna come docente di Decretali; ma avendo espresso opinioni sgradite al censore D'Aguirre, fu licenziato in breve (cfr. STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo* [...], cit., p. 9). Insomma si chiamavano ancora esponenti di numerosi Ordini regolari, ma mai della Compagnia di Gesù. In precedenza molte cattedre erano assegnate a docenti gesuiti (MONTI, *op. cit.*, I, pp. 153, 176-177).

per tale insegnamento. Altrimenti, pensavano i curialisti, si sarebbe corso il rischio di spiegare una teologia sottratta al magistero della Chiesa, con le conseguenze negative che si temevano in questi casi: la laicizzazione della docenza, controllata dallo Stato e dai suoi governanti (come avveniva nei paesi protestanti), e inoltre la possibilità che i professori esprimessero opinioni private, non abbastanza fondate sulla dottrina cattolica³⁸.

Trattando di una cattedra di storia ecclesiastica il D'Aguirre suggerisce la creazione pure di un corso di «controversie dogmatiche o sia dottrina polemica», mai realizzato anche perché in contraddizione con altre osservazioni dell'avvocato siciliano che insiste spesso sulla necessità di evitare dispute o l'occasione di polemiche dottrinali. Comunque, a proposito di questa improbabile cattedra, il Nostro richiama positivamente il modo sistematico di polemizzare «tenuto da Bellarmino, Petavio ed altri eccellentissimi uomini»³⁹. Un elogio ai gesuiti? Osservo che il riferimento a Roberto Bellarmino e Denis Petau non è sicuramente casuale: si tratta dei gesuiti che per primi hanno combattuto il giansenismo al suo sorgere⁴⁰. Allora probabilmente il richiamo è un abile espediente per stornare la facile critica di antigiesuitismo e di filogiansenismo che qualunque curialista avrebbe potuto muovere al piano di riforma.

Ai professori incaricati di insegnare istituzioni di diritto canonico, il D'Aguirre raccomanda di esporre il *Decretum Gratiani* «purgato di tutti gli errori e canoni apocrifi», spiegando la materia «senza necessità di forma scolastica [...] non mai paglie o nudi raziocini scolastici»⁴¹. Proprio riguardo ai canonisti emerge, abbastanza prudentemente ma nettamente, l'indirizzo giurisdizionalista del dotto siciliano, il quale si preoccupa di allontanare dall'insegnamento ogni influenza curialista⁴². Pure orientato in tale aspirazione giurisdizionalista risulta il giuramento che viene suggerito come doveroso per i professori di teologia, canoni, leggi, filosofia ed eloquenza, in cui il docente si dovrebbe impegnare così: «non insegnerò, nè sosterrò giammai dottrina, proposizioni, e massime che siano contrarie all'innata potestà del principe e che alla corona di esso compete per ragion divina, per uso e pratica dell'antica Chiesa, per ragion delle genti»⁴³.

Una ulteriore prova del filogiansenismo del D'Aguirre è il fatto che, insieme a Bernardo Andrea Lama, introdusse nelle scuole subalpine la *Grammatica* latina elaborata a Port-Royal, interessante frutto della didattica giansenista; già nel suo programma inno-

³⁸ *Concilium tridentinum, sessio V, super lectione et praedicatione*, in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, [...], cit., pp. 644-645. Un riassunto delle più rigide dottrine curialiste in materia d'insegnamento teologico si trova in M. LIBERATORE, *Del diritto pubblico ecclesiastico. Trattato*, Prato 1887, pp. 226 e sgg.

³⁹ D'AGUIRRE, *op. cit.*, lib. II, capo V, p. 89.

⁴⁰ Cfr. i rilievi di G. SOMMAVILLA, *La Compagnia di Gesù da Sant'Ignazio ad oggi*, Milano 1985, pp. 134-135.

⁴¹ D'AGUIRRE, *op. cit.*, lib. II, capo VII, p. 101. Si tratta di un atteggiamento da giurisdizionalista: cfr. JEMOLO, *Stato e Chiesa* [...], cit., pp. 121 e sgg.

⁴² D'AGUIRRE, *op. cit.*, lib. II, capo IX, p. 118, in cui il giurista lamenta la difficoltà di reperire buoni canonisti, «che sono per lo più attaccati a' pregiudizi delle scuole italiane, o se da questi s'allontanano, non hanno la pratica della moderna disciplina della Chiesa, e specialmente della Romana e forense, la qual è necessario sapere, *correggendola però colla disciplina antica, e coll'uso della retta ragione e buona dialettica e metafisica*» [il corsivo è mio]. Il discorso è sfumato, molto cauto, ma anche chiaro e mirato nei propositi, soprattutto nelle parti che ho evidenziato in corsivo: i giurisdizionalisti, quando parlavano di *pregiudizi delle scuole italiane* (si noti il termine, *pregiudizi*, già connotato negativamente), si riferivano alle tendenze interpretative curialiste, favorevoli alla Santa Sede; il D'Aguirre prosegue dicendo che se i canonisti s'allontanano dall'indirizzo curialista, non conoscono però la moderna disciplina della Chiesa, espressione un po' ambigua (disciplina ortodossa secondo i giansenisti o secondo la Chiesa romana?). È vero che aggiunge subito la precisazione *romana e forense*, ma, afferma, *correggendola però colla disciplina antica*. La puntualizzazione richiama il tipico modo di argomentare dei giurisdizionalisti e dei giansenisti, per i quali avevano valore sopra ogni altro gli usi della Chiesa primitiva, di quando la Chiesa, secondo una certa interpretazione, aveva solo una autorità spirituale, non pretendeva di esercitare una giurisdizione anche temporale, si reggeva su norme che ai giurisdizionalisti, secondo loro personali ricostruzioni, apparivano più giuste ed evangeliche. Che poi questo quadro difficile da delineare, frutto più di elucubrazioni archeologiche che di effettive verifiche, fosse osteggiato dai curialisti, poco importava: una simile ricostruzione favoriva enormemente l'autorità dei sovrani civili sulla Chiesa, contribuendo a raggiungere il fine principale del giurisdizionalismo, cioè l'estensione dell'ingerenza dello Stato sulla vita ecclesiale. Cfr. JEMOLO, *Stato e Chiesa* [...], cit., pp. 116 e sgg.

⁴³ D'AGUIRRE, *op. cit.*, lib. III, capo IX, p. 191. Tra l'altro lo studioso siciliano proponeva di finanziare la rinnovata scuola sabauda anche con i proventi dei beni ecclesiastici: cfr. lib. II, capo IX, p. 121.

vativo dello Studio torinese, il riformatore siciliano dimostrava le sue preferenze per la didattica giansenista riguardo alle lingue greca e latina⁴⁴. La *Grammatica*, tradotta e pubblicata col nome di *Nuovo metodo*, presentava, agli occhi di tanti eruditi, non pochi vantaggi nell'apprendimento del latino, specialmente considerando che gli allievi avrebbero potuto imparare le principali regole sintattiche usando la lingua italiana e non il latino, come avveniva invece nelle scuole tradizionali⁴⁵; ma vi furono mormorazioni per la poca ortodossia del manuale: alcuni "malevoli" manifestarono qualche perplessità che al Vallauri sembrava solo espressione di una certa grettezza intellettuale se non di oscurantismo⁴⁶. Forse il manuale poteva suscitare dubbi per due aspetti: come mezzo tecnico di avvicinare lo studente al fenomeno grammaticale latino, sia perché decisamente innovativo, sia perché nella premessa criticava, sebbene sottovoce, il metodo tradizionale adottato dai gesuiti e, come s'è detto, se ne distaccava vistosamente; inoltre perché esso conteneva qualche squarcio del catechismo giansenista, cioè di quel pessimismo teologico che distingueva il movimento⁴⁷. La Compagnia di Gesù nei propri collegi insegnava il latino, ma con

⁴⁴ *Ibidem*, lib. II, capo VII, p. 104: «il lettore di lingua greca e quello della grammatica latina e lettere umane, sceglieranno i sistemi migliori per far ch' i discepoli apprendano presto ed a perfezione amendue queste lingue; a tal proposito hanno meritamente avuto fama in Europa i metodi de' signori di Porto Reale in Parigi scelti dalle grammatiche più metodiche e dottrinali». Il D'Aguiarre raccomanda anche semplicità espositiva ai docenti, «senza pedanteria ed affettazione»: forse un richiamo alla polemica antigesuitica sullo stile oratorio.

⁴⁵ Cfr. le osservazioni sulla nuova didattica di ROGGERO, *Scuola e riforme nello Stato Sabauda* [...], cit., p. 205. La "Grammatica di Port-Royal" era stata elaborata da C. LANCELOT nel 1644 col titolo di *Nouvelle méthode pour apprendre facilement et en peu temp la Langue latine*. Nelle scuole sabaude venne ufficialmente introdotta attraverso *L'istruzione pel regolamento delle regie scuole di lingua latina e di retorica*, compilata da B.A. LAMA e inserita nei *Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino*, pubblicati nel 1729, testo annesso alle *Costituzioni 1729* (pp. 162 e sgg.); si badi che le norme prevedono l'obbligatorietà dell'uso di grammatiche in lingua italiana, e successivamente propongono la "Grammatica di Port-Royal" dicendo «A questo proposito il più convenevol [manuale] si è il *Nuovo metodo d'imparar la lingua latina volgarmente*».

⁴⁶ VALLAURI, *op. cit.*, III, alle pp. 27-28 dice sbrigativamente: «Fin dal primo rinascere dello Studio generale non mancarono i malevoli che s'ingegnarono di scemare in più modi la fama dei lettori. A questo fine andavano spargendo certe voci nel volgo ignorante, per cui alcuni fra i professori si mettevano in sospetto di giansenismo e di massime contrarie all'autorità pontificia; altri venivano accusati di poca religione, solo perché dimostravano di avere alcun concetto delle opere di Vincenzo Gravina o di altro fra i ristoratori delle buone discipline. Anzi il solo lodare la grammatica di Porto Reale, destinata allora ad uso delle regie scuole, pareva a taluno indizio di poca ortodossia». Il Vallauri riconosce che la grammatica, tradotta in italiano a Napoli, fu introdotta in Piemonte «dall'egregio censore D'Aguiarre». F. COGNASSO, *Vita e cultura in Piemonte dal Medioevo ai giorni nostri*, Torino 1983, p. 160, sembra identificare i "malevoli" con i gesuiti, ma prove convincenti non ce ne sono, tanto più che lo storico piemontese ricorda anche le critiche mosse dai vescovi subalpini per quanto riguarda l'ortodossia dei programmi scolastici.

⁴⁷ Non è questa la sede per analizzare i contenuti didattici o quelli ideologici giansenisti, che, se pur tenuamente, si trovano nella "Grammatica di Port-Royal"; tuttavia sembra interessante rilevare che se essa è stata considerata veramente agile ed innovativa nei confronti dello studio del latino per i fanciulli, nel XVIII secolo poteva ancora essere oggetto di critiche civili e di sperimentazione rispetto ad altri manuali; però va detto che presenta anche alcune suggestioni di stampo polemico che potevano suonare, fin dal tempo in cui fu pubblicata la prima versione, preoccupanti per la didattica delle scuole gesuitiche; infatti, soprattutto nella parte proemiale dell'edizione francese, riprodotta pari pari nella traduzione italiana usata negli stati sabaudi, si coglie qualche spunto di polemica verso i gesuiti e la loro metodologia; ad esempio l'autore insiste sulla semplicità nell'insegnamento, senza fronzoli retorici, così da non annoiare l'uditorio, pochi precetti e molta pratica, uso di tavole riassuntive degli argomenti trattati ... (*Nouvelle Méthode pour apprendre facilement la langue latine, onzième édition*, Paris 1736, pp. 3-23; cfr. la versione italiana, *Nuovo metodo per apprendere agevolmente la lingua latina*, I, Torino 1790, pp. 12-30); è ovvio che questo atteggiamento contrasta con le forme della retorica barocca seguite nei collegi della Compagnia; una certa sotterranea critica antigesuitica per quanto attiene ai metodi didattici sembra riconoscersi laddove il Lancelot afferma: «nous éviterons de tomber dans quelques fautes, où des personnes, même d'ailleurs fort habiles, sont tombez; et nous userons avec une entiere certitude quelques expressions qui paroissent hardies, ou même mauvaises quoiqu'elles soient tirées des plus excellents auteurs» (*Nouvelle Méthode* [...], cit., p. 8; *Nuovo metodo* [...], cit., p. 16). Nell'edizione francese gli esempi letterari più ricorrenti sono tratti da padri della Chiesa e da sant'Agostino (cfr. p. 34 e la lunga spiegazione etimologica di *Pascha*, p. 49); qua e là si colgono tipiche espressioni gianseniste, come «Dieu terrible» (p. 795), oppure, al fondo del testo, si leggono le «regles de la poesie françoise» (pp. 808 e sgg.) spiegate con poesie «de l'éveque de Grasse» una delle quali, intitolata "Sonnet sur le sacrifice de la Croix" (p. 815), dimostra lo spirito giansenista dell'autore. Da questi e da altri particolari ho la sensazione di percepire alcune caratteristiche tracce del pensiero giansenista divulgato persino mentre si insegna lo stile poetico. Nella versione

altri principi metodologici e catechistici; dunque, almeno dal suo punto di vista, avrebbe avuto qualche ragione di muovere osservazioni a causa dell'adozione del *Nuovo metodo*.

Molto del progetto del D'Aguires fu accolto dalla legislazione di Vittorio Amedeo II, anche se in modo abbastanza mitigato e prudente. Per iniziare l'accentramento della pubblica istruzione, il re ordinò nel 1719 la cessazione di ogni attività accademica ai collegi dottorali di Mondovì⁴⁸: tra l'altro, essi vantavano le bolle di tre papi in cui erano dichiarati "perpetui ed irrevocabili", circostanza questa che avrebbe provocato molti problemi, sul piano del diritto comune, in caso di una soppressione esplicita da parte del sovrano⁴⁹. La Compagnia di Gesù che in città gestiva un vasto collegio aperto anche agli studenti universitari ne dovette avvertire le conseguenze⁵⁰.

Nel 1720 il re emanò le prime *Costituzioni* universitarie⁵¹, molto brevi, in cui si trova la riorganizzazione gerarchica e amministrativa dell'Ateneo torinese, il solo riconosciuto

italiana tali esempi di versificazione francese non sono stati ovviamente riprodotti; al loro posto però si trovano saggi come una curiosa parafrasi poetica della *Salve Regina* nella quale non mancano accenti un po' rigoristici (*Nuovo metodo* [...], cit., p. 508).

⁴⁸ Il VALLAURI, *op. cit.*, II, pp. 192-196, ricostruisce le vicende della soppressione; va ricordato che dopo il trasferimento dello Studio dalla città monregalese a Torino, a Mondovì erano rimasti, più volte confermati anche dai duchi di Savoia, tre collegi universitari (giurisprudenza, medicina e teologia) con la facoltà di conferire i titoli accademici (pp. 166 e sgg.); il Vallauri rileva che, talvolta, le autorità universitarie monregalesi usarono troppa 'indulgenza' nel conferimento delle lauree. Sulla fine dello Studio di Mondovì, cfr. anche G. GRASSI DI SANTA CRISTINA, *Dell'Università degli Studi in Mondovì*, Mondovì 1804, pp. 90 e sgg.

⁴⁹ Si tratta delle bolle di conferma dei privilegi dello Studio di Mondovì promulgate da Pio IV il 22 settembre 1561, dove si dice «ac illis [litteris] perpetuae firmitatis robor adiicimus», e da Pio V il 17 gennaio 1566 il quale intervenne a confermare le disposizioni del suo predecessore a favore di Mondovì, comminando espressamente la scomunica per i trasgressori (cfr. il testo in VALLAURI, *op. cit.*, I, Torino 1845, pp. 350-357 per Pio IV; pp. 362-370 per Pio V). Urbano VIII con bolla dell'11 giugno 1632 ribadì i privilegi (cfr. il testo in VALLAURI, *op. cit.*, II, pp. 282-284). Il GRASSI DI SANTA CRISTINA, *op. cit.*, p. 77, riferisce di una bolla di Pio IV. L'esistenza di questi documenti pontifici, riflesso della giurisdizione universale del sommo pontefice, secondo il diritto comune (sull'intervento papale nell'organizzazione degli atenei, si rinvia a F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, I - *Le fonti*, Milano 1954, pp. 517-518; cfr. M. BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Roma 1996 (3^a ed.), p. 85) provocava non piccole difficoltà alla soppressione ufficiale della sede universitaria monregalese da parte dell'autorità sabauda. Osservo che lo stesso Vittorio Amedeo II aveva in precedenza accordato il proprio favore a Mondovì (cfr. le Lettere Patenti del 12 febbraio 1698 edite da VALLAURI, *op. cit.*, II, pp. 288-289) e che fece cessare ogni attività universitaria in Mondovì soltanto nel 1719, quando si trovava munito del titolo regio. È attualmente impossibile conoscere il tenore del provvedimento che pose fine alla vita dell'Ateneo di Mondovì: né il Vallauri, né il Duboin pubblicano il testo, limitandosi a indicare la data di emanazione (24 marzo 1719). Il Duboin parla di tre Lettere Patenti, rispettivamente del 14, 24 marzo e 14 luglio 1719, emanate per 'sopprimere' i collegi monregalesi. Tuttavia è costretto a riconoscere che, nonostante le ricerche, non ha potuto reperire e pubblicare le Patenti (F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, cioè editti, patenti, manifesti ecc. emanate negli Stati di Terraferma sino all'8 dicembre 1798 dai sovrani della Real Casa di Savoia* [...], t. XIV, vol. XVI, Torino 1847, lib. VIII, tit. I, nota 2, pp. 3-7). Nella stessa nota il Duboin ricorda pure che i conti palatini e il vescovo di Asti, come principe del Sacro Romano Impero, godevano del privilegio di conferire lauree, ma un parere motivato composto dal conte Caissotti nel 1747 eliminò la sopravvivenza anche soltanto teorica di simili prerogative. Il GRASSI DI SANTA CRISTINA, *op. cit.*, p. 91, afferma che la soppressione della sede universitaria di Mondovì avvenne «per lettere sottoscritte Mellarède del 14 marzo 1719 delle quali non mi riuscì mai di aver un esemplare».

Ritengo che una soppressione ufficiale dei Collegi di Mondovì sarebbe stata causa di irritazione presso la curia romana, che avrebbe visto porre nel nulla tre atti pontifici solenni; si sarebbe potuta cercare un'intesa con la Santa Sede, ma, considerati i gravi problemi giurisdizionali che periodicamente turbavano le relazioni tra Roma e Torino, penso che né il re, né i suoi abili consiglieri avrebbero intrapreso una simile strada, di per sé tale da affievolire le prerogative sovrane. Allora posso ipotizzare due eventuali soluzioni: 1) non si è trattato di una soppressione ufficiale, ma di fatto, realizzata magari attraverso ordini sovrani diretti a fare cessare l'attività accademica, senza toccare l'istituzione che, formalmente, restava in vita, seppure quiescente; 2) si è proceduto alla soppressione con una certa riservatezza, tramite provvedimenti esecutivi realizzati dal Mellarède, subito efficaci ma non pubblicati per non dare ansa a polemiche con Roma. Questo spiegherebbe il mancato ritrovamento dei testi da parte del Duboin e del Grassi.

⁵⁰ Sul Collegio gesuitico di Mondovì, grandiosamente rifatto ed ampliato nel 1713 su disegno del padre Antonio Falletti di Barolo, cfr. MONTI, *op. cit.*, I, pp. 106 e sgg.; N. CARBONERI, *Antologia artistica del Monregalese*, Torino 1970, pp. 58-63.

⁵¹ Emanate il 25 ottobre 1720, le *Costituzioni* (d'ora in poi *Costituzioni 1720*) uscirono il 28 ottobre "In Torino per Gio. Battista Valetta stampatore di Sua Maestà", in 12 pagine. Il testo è pubblicato anche da VALLAURI, *op. cit.*, III, pp. 225-237. Una copia manoscritta si conserva in AS TO (s.p.), *Istruzione pubblica, Regia Università di Torino*, m. 2.

dallo Stato, considerato il vertice di tutta la pubblica istruzione. Si stabilisce la carica del conservatore, cui era affidato il governo dell'istituzione, col compito di difenderne i privilegi, ed era a capo dei riformatori (riuniti nel collegio della riforma), tenuti a cercare e proporre i professori, a vigilare che «'insegnino dottrine sane non contrarie alla religione e ragioni della corona e che i canonisti et.leggisti non le appoggino a decisioni, consulenti o altri autori ma solamente ai canoni, leggi, glose ed interpreti più accreditati». I professori debbono prestare giuramento; si fissano i privilegi dei graduati nell'Università di Torino⁵². Si determinano le cariche amministrative: del segretario, del rettore, deputato al controllo della disciplina studentesca, dell'avvocato fiscale e censore, con compiti di sorveglianza e censura «de' libri e scritture concernenti detta Università», e con un potere di controllo sulla vita pubblica e privata degli studenti; è fondata una apposita biblioteca universitaria⁵³. Ciascuna delle facoltà (teologia, giurisprudenza, medicina, filosofia ed arti) avrà uno speciale "collegio de' dottori"; per gli esami e l'attività didattica è stabilita una apposita disciplina⁵⁴. È una riforma energica ma ancora sfumata, incompleta, che si conclude con un ammonimento significativo delle future intenzioni del sovrano: «ne' provvedimenti d'ufizi, dignità e benefizi, avremo presenti all'animo nostro que' soli che avranno conseguito i gradi in detta Università»⁵⁵. Questo assetto ebbe integrazioni e ritocchi nel 1721⁵⁶, 1723⁵⁷ e 1724⁵⁸, grazie a provvedimenti diretti a precisare la portata delle prime disposizioni e, in genere, a disciplinare, controllare, o per meglio dire, vieppiù irreggimentare studenti e professori secondo un ordine non privo di suggestioni quasi militaresche.

Per provvedere alla disciplina della materia scolastica con una normativa meno frammentaria, nel 1729 (si badi: due anni dopo la firma del Concordato con la Santa Sede) furono emanate le nuove *Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino* e i relativi *Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino*⁵⁹. Tali disposizioni sanciscono una riforma globale di tutta la pubblica istruzione, subordinata gerarchicamente all'Università (per il profilo amministrativo, disciplinare e didattico)⁶⁰, e segnano il compimento della notevole riforma scolastica di Vittorio Amedeo II nonché una discreta affermazione delle tesi del D'Aguirre. Tuttavia il celebre siciliano fin dal 1728 aveva abbandonato il Piemonte, destando la simpatia di Ludovico Antonio Muratori⁶¹. Le *Costituzioni* del 1729 furono elaborate per lo più dal conte Luigi Caissotti⁶², il quale però dovette avere presente i modelli forniti dal D'Aguirre. Tutta la scuola fu sottoposta al controllo del Magistrato della Riforma, composto dal gran cancelliere del regno, dai presidi delle Facoltà accademiche, da un assessore e da un segretario. L'organo vigilava sull'osservanza delle *Costituzioni* universitarie, sulle dottrine insegnate, badando specialmente che

⁵² *Costituzioni* 1720, p. 6.

⁵³ *Ibidem*, p. 5.

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 8 e sgg.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 11.

⁵⁶ Ho consultato nell'edizione originale le *Addizioni o siano aggiunte fatte alle Costituzioni dell'Università de' Studii generali delli 25 ottobre dell'anno scorso 1720 in data 29 ottobre 1721*, impresse a Torino da "Gio. Battista Valletta": contengono precisazioni sull'attività degli organi di governo dell'Università, sulla didattica e gli obblighi dei professori, sulle modalità di svolgimento degli esami e sul conferimento dei gradi accademici (pp. 2-10).

⁵⁷ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà da osservarsi si nelle materie civili e criminali ne' Stati di M.S. tanto di qua che di là da' Monti e colli*, pubblicate a Torino nel 1723 "per Gio. Battista Valletta", "Dell'Università de' studii", lib. II, tit. 22, nn. 1-103, pp. 201-231. È curioso che la normativa universitaria trovi collocazione tra il tit. 21, "Del Magistrato o de' Magistrati di sanità", e il tit. 23, "Del Consiglio del commercio". Cfr. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi* [...], cit., pp. 163-164.

⁵⁸ *Regio Biglietto* del 14 luglio 1724, «diretto al conservatore dell'Università con cui il sovrano approva un nuovo Regolamento per la scuola di retorica e prescrive l'aumento degli esaminatori per l'esame di licenza ordinaria»: il testo è consultabile in DUBOIN, *op. cit.*, p. 685.

⁵⁹ L'edizione ufficiale fu curata dallo stampatore reale "Gio. Battista Chais" a Torino.

⁶⁰ VIORA, *Gli ordinamenti della Università di Torino* [...], cit., p. 47.

⁶¹ Cfr. la bibliografia relativa a questo episodio in LUPANO, *op. cit.*, p. 321. Il Vallauri sostiene che l'allontanamento del D'Aguirre sarebbe stato una conseguenza delle condizioni imposte da Roma per la stipulazione del Concordato (VALLAURI, *op. cit.*, III, p. 55).

⁶² V. CASTRONOVO, *Caissotti Carlo Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XVI, Roma 1973, pp. 376-380.

non fossero contrarie alla religione o ai diritti regi; manteneva l'ordine tra professori e studenti; proponeva al re le nomine dei nuovi docenti e i regolamenti per la gestione dell'Università. Questo organo collegiale, presieduto dal gran cancelliere, poteva assistere alle lezioni dei professori. L'assessore aveva funzioni di controllo, la competenza nelle cause civili e penali sui membri dell'Università e sostituiva in questo il conservatore, soppresso⁶³. A capo delle quattro Facoltà stavano i rispettivi presidi con compiti di governo e di sorveglianza: spettava a loro anche l'esame dei libri da stamparsi o destinati alla vendita al pubblico, previo permesso del gran cancelliere⁶⁴. Si manteneva l'uso per cui il re sceglieva un rettore tra quattro laureati proposti dagli studenti⁶⁵, si stabilivano i gradi conseguibili nell'Ateneo⁶⁶; si proibiva di andare all'estero per studiare.

Nei *Regolamenti* annessi alle *Costituzioni* si fissavano gli obblighi religiosi ai quali studenti e professori universitari e delle altre scuole inferiori dovevano adempiere puntualmente⁶⁷; vi si trovavano anche gli orari delle lezioni, le materie d'insegnamento tanto dei corsi accademici⁶⁸, quanto di quelli delle scuole inferiori: di grammatica, retorica, umanità e filosofia⁶⁹.

Tuttavia, né il sovrano riformatore né i suoi collaboratori potevano dimenticare che, come si è già ricordato, la Chiesa si preoccupava da sempre dell'educazione cristiana dei giovani e di conseguenza vantava, almeno in linea teorica, certi diritti sulla scuola e sull'istruzione religiosa della gioventù; perciò il Concilio di Trento, come ho già messo in evidenza, si era preoccupato di stabilire alcune regole per l'istruzione in generale e per quella religiosa e morale, affidando ai vescovi il compito di controllare la vita delle scuole, nonché una specifica sorveglianza sulle dottrine insegnate, sui docenti e sui libri di testo, specialmente di teologia⁷⁰.

Proprio a coloro che insegnavano pubblicamente una qualsiasi disciplina, il Concilio tridentino imponeva l'obbligo, di emettere la professione di fede⁷¹ prima di assumere incarichi didattici⁷², atto che venne meglio precisato nelle sue modalità esecutive dalla costituzione *Sacrosancta* di papa Pio IV e che fu effettivamente seguito per molto tempo dopo la sua promulgazione⁷³, divenendo però desueto in certe località. Il vincolo riguardava inizialmente le Università e le scuole superiori, ma fu poi allargato estensivamente anche agli altri istituti d'istruzione. Il clima della Riforma cattolica faceva preferire l'insegnamento attuato dagli ecclesiastici, i quali assicuravano agli occhi della gerarchia una

⁶³ Cfr. *Costituzioni 1729*, tit. I, cap. I-III, pp. 7-22.

⁶⁴ *Ibidem*, tit. III, cap. I-IV, pp. 28-36.

⁶⁵ *Ibidem*, tit. II, pp. 24-25. Cfr. *Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino* (d'ora in poi *Regolamenti 1729*), s.l. e s.a. (ma Torino 1729 perché il loro testo, dotato di autonomo frontespizio, si trova sempre allegato alle *Costituzioni 1729*), cap. II, pp. 20-24.

⁶⁶ *Ibidem*, tit. I-VI, pp. 41-48.

⁶⁷ *Regolamenti 1729*, cap. I, pp. 5-19. Cfr. anche *Costituzioni 1729*, tit. VIII, pp. 66-70, sulla cappella dell'Università e sui servizi liturgici.

⁶⁸ *Regolamenti 1729*, cap. IV, pp. 26-27, e cap. V, pp. 28-42.

⁶⁹ *Ibidem*, cap. XXI, pp. 123 e sgg. Cfr. anche le *Costituzioni 1729*, tit. XII, nn. 1-6, pp. 85-88.

⁷⁰ Cfr. *Concilium Tridentinum*, sessio V, *Decretum secundum, Super lectione et praedicatione*, nn. 1, 2, 6, 7, in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, [...], cit., pp. 643-645. In particolare i nn. 6 e 7 dichiarano: «In gymnasiis etiam publicis, ubi tam honorifica, et caeterorum omnium maxime necessaria [theologica] lectio hactenus instituta non fuerit, religiosissimorum principum, ac rerumpublicarum pietate, et charitate ad Catholicae fidei defensionem, et incrementum, sanaeque doctrinae conservationem, et propagationem instituat: et ubi instituta foret, et negligetur, restituatur. Et, ne sub specie pietatis impietas disseminetur; statuit eadem sancta Synodus, neminem ad huiusmodi lectionis officium tam publice quam privatim admittendum esse, quin prius ab episcopo loci de vita, moribus, et scientia examinatus, et approbatus non fuerit». In età moderna il dovere generale di impartire una adeguata istruzione religiosa ai giovani era stato solennemente affermato da papa Leone X nella costituzione *Supernae dispositionis* del 1514, al titolo *De reformatione curiae et aliorum*, nn. 25-35, in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, [...], cit., p. 597.

⁷¹ Il testo della *Professio* è consultabile in *Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis Editio*, VII, Neapoli 1882, § 10, pp. 325-327.

⁷² *Concilium Tridentinum*, sessio XXV, *Decretum de reformatione generali*, caput II, in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, [...], cit., p. 761.

⁷³ Per i professori delle Università e delle scuole superiori nel Settecento cfr. L. FERRARIS, *Magister*, in *Prompta Bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica*, VI, Bassani 1772, n. 5, p. 2. Per i maestri delle scuole i quali potevano essere esaminati dall'ordinario diocesano su fede, dottrina e costumi cfr. n. 6, p. 2.

didattica più rigidamente confessionista. Ma le disposizioni tridentine di per sé non escludevano la possibilità di aprire scuole non gestite da religiosi, anche se è certo che dalle norme scaturite dal Concilio, almeno per quanto riguardava l'istruzione da impartirsi in tema di religione e di morale cattolica, si desume che le scuole 'laiche' dovevano comunque stare sottoposte al controllo dell'autorità ecclesiastica: infatti persino i semplici maestri di grammatica, retorica e altre scienze, avendo il dovere di insegnare anche la religione, svolgevano funzioni non propriamente secolari ma, per così dire, provvisoriamente 'delegate' a loro dalla Chiesa⁷⁴. Tra l'altro, per le sedi universitarie di fondazione pontificia, era stato anche disposto un generale potere di controllo e di ispezione da parte dell'autorità papale: precetto che verisimilmente rimase una pia aspirazione negli Stati diversi da quello pontificio⁷⁵. Che la questione dell'insegnamento, soprattutto religioso, non sia mai stato un elemento marginale per la Chiesa, si può verificare in base al *Codex iuris canonici* pio-benedettino del 1917, il cui testo ricordava con forza ai genitori che «gravissimum officium est curandi christianam liberorum educationem» e dava in merito norme che riguardavano l'istruzione generale della gioventù e la scelta degli istituti⁷⁶. E sui gravi doveri educativi dei genitori cristiani oltre che sui principi fondamentali delle scuole cattoliche è ritornato, se pur in una luce pastorale nuova e diversa rispetto al passato e senza le pretese giuridiche curialiste, anche il Concilio Ecumenico Vaticano II con la Dichiarazione *Gravissimum educationis* del 28 ottobre 1965⁷⁷.

Tornando alla legislazione sabauda, si osserva che nei *Regolamenti* del 1729 il re inserì prudentemente una lettera rivolta «agli arcivescovi, vescovi, ed altri prelati de' suoi Stati» nella quale, spinto da «paterna sollecitudine» espose i motivi delle riforme, i vantaggi per lo Stato e per la Chiesa, raccomandò ai presuli di appoggiare il rinnovamento scolastico, specie «per tutto quello che s'appartiene al bene spirituale delle scuole»⁷⁸. La missiva trovava la sua ragion d'essere nella previsione di non riuscire sgradito a Roma, considerato che la riforma scolastica usciva, non a caso, appena due anni dopo il vantaggiosissimo concordato stipulato con Benedetto XIII⁷⁹; e poi nel fatto che il re doveva, in teoria, tenere conto degli ammonimenti del Concilio di Trento nei confronti delle scuole cattoliche. Insomma non si voleva dare l'impressione di secolarizzare l'insegnamento; scuola di Stato sì, ma nel rigoroso rispetto formale dell'ortodossia cattolica (specialmente riflessa nelle pratiche devozionali).

Nel caso dell'Università di Torino e delle altre scuole, la legislazione poteva prestare il fianco a certe critiche curialiste: la legge statale non faceva il minimo cenno al controllo dell'autorità ecclesiastica sulla docenza teologica o di materie connesse o sull'obbligo di giurare la professione di fede tridentina da parte dei docenti.

Questo ed altri aspetti caratterizzano le norme sabaude come innovative rispetto alla situazione contemporanea e segnano in modo efficace la cifra dell'assolutismo del sovrano sabaudo; che, probabilmente, per trovare un fondamento teorico al proprio operato, si ispirò ancora al tradizionale concetto di *tuitio* regia sulla Chiesa ma realizzò una tappa importante, da vero lungimirante precursore, nel processo di separazione tra Stato e

⁷⁴ *Ibidem*, n. 8, p. 2.

⁷⁵ *Concilium Tridentinum, sessio XXV, Decretum de reformatione generali*, caput II, in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, [...], cit., p. 761.

⁷⁶ *Codex iuris canonici*, [1917], Romae 1943, tit. XXII, de scholis, can. 1372-1383, pp. 470-474.

⁷⁷ Il testo è consultabile in *Il Concilio Vaticano II. Documenti*, Bologna 1966, pp. 454-478. Cfr. pure, in esecuzione delle prescrizioni conciliari, la nuova edizione, promulgata da papa Giovanni Paolo II, nel 1983, del *Codice di diritto canonico, Testo ufficiale e versione italiana*, [1983], a cura di D. T. BERTONE, Roma 1984, can. 793-821, pp. 500-512.

⁷⁸ *Lettera di Sua Maestà*, in *Regolamenti 1729*, pp. 152-158. Non conosciamo le risposte dei vescovi; tuttavia quella inviata al re in data 19 ottobre 1729 dall'arcivescovo di Torino, Francesco Arborio di Gattinara, conservata in AS TO (s.p.), *Materie ecclesiastiche, Lettere dei vescovi*, m. 103 (1721-1776) e segnalatami dall'arch. Bruno Signorelli che ringrazio, è esemplare nelle espressioni (si parla di "umilissima sommissione", "ossequiosa obbedienza") che attestano la maggiore docilità possibile da parte di un rappresentante di quell'episcopato il quale, com'è noto, in base all'Indulto di Nicolò V, era proposto dal sovrano per la nomina. Sull'Indulto cfr. E. MONGIANO, *La cancelleria di un antipapa. Il bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia)*, Torino 1988, pp. 195-199.

⁷⁹ BERTOLINO, *op. cit.*, II, pp. 69 e sgg.

Chiesa; lo statalismo scolastico del re subalpino fu un evento eccezionale nel panorama dell'epoca⁸⁰. Uno Stato cattolico con regole così svincolate dal controllo ecclesiastico sulla docenza poteva utilizzare le proprie norme in tutto il loro rigore letterale oppure cercare la collaborazione della gerarchia religiosa. Questa fu la strada seguita in maniera naturale dalla monarchia piemontese, in modo che, ad esempio, per le cattedre teologiche si chiamarono sempre docenti ecclesiastici (però, lo ripeto, non gesuiti) rispetto ai quali si doveva almeno 'presumere', se essi non fossero stati colpiti da espresse censure, il consenso dell'arcivescovo di Torino (cioè dell'ordinario diocesano avente giurisdizione sul territorio) all'esercizio dell'insegnamento pubblico: così lo Stato riusciva a trovare concretamente una via di mezzo che gli permetteva di fare funzionare la scuola secondo i propri intendimenti; tuttavia le polemiche non mancarono da parte di chi, forse, si rese conto della portata dell'operazione del sovrano, potenzialmente eversiva di tutti i tradizionali privilegi ecclesiastici in materia ...

Dopo quanto si è scritto appare abbastanza ovvio come, in merito alla impostazione della nuova scuola pubblica di Vittorio Amedeo II, la questione dei rapporti con l'episcopato e, di conseguenza, con la Santa Sede, avesse un rilievo enorme, direi quasi vitale per il successo del rinnovamento: non si doveva permettere a qualche rigido curialista di mettere allo scoperto gli elementi della riforma che fossero in apparente contrasto con le antiche consuetudini e rispetto ai precetti canonici in tema d'insegnamento, il che sarebbe stato come soffiare sul fuoco e incorrere nell'ostilità della gerarchia ecclesiastica. Ciò è tanto più evidente in quanto si deve valutare che la tendenza a fondare scuole soltanto pubbliche era invalsa in modo cospicuo negli Stati protestanti, dove l'autorità di governo rivendicava il compito di provvedere in via esclusiva all'istruzione, eliminando ingerenze ecclesiastiche, anche riformate, di qualunque natura; un'accusa di questo genere, di volere cioè attuare una politica scolastica ispirata a modelli dei governi protestanti, almeno tendenzialmente, avrebbe comportato conseguenze gravissime per Vittorio Amedeo II. Un problema abbastanza simile sarebbe nato, in altro clima politico-culturale, con la laicizzazione della scuola attuata nel XIX secolo in numerosi Stati europei; fenomeno così massiccio da provocare nel 1864, per i casi più radicali, l'esplicita condanna della Chiesa contenuta nel *Sillabo* che Pio IX volle unire all'Enciclica *Quanta cura*⁸¹.

La riforma vittoriana, di notevole risonanza anche per essere stata applaudita da Voltaire⁸², riuscì a stupire le corti europee per la definitiva estromissione dei regolari – e perciò in primo luogo dei gesuiti – dalla docenza. È un allontanamento provocato dalla legge in modo per così dire obliquo, indiretto. Innanzitutto nelle *Costituzioni* si stabilisce che nella capitale, sede dell'unico Ateneo dello Stato, nessuno può insegnare «alcuna delle scienze ed arti che s'insegnano nell'Università»; in Savoia e nel Nizzardo sono ammesse eccezioni a questo principio, ma le materie potranno essere insegnate pubblicamente solo da coloro «ch'avranno presa la laurea o il magistero» nell'Università di Torino, dopo aver ottenuto il permesso del Magistrato della Riforma e seguendo gli stessi programmi

⁸⁰ A. MARONGIU, *Stato e scuola. Esperienze e problemi della scuola occidentale*, Milano 1974, pp. 60, 320 e sgg.

⁸¹ *Sillabo*, [Proposizioni erronee], in *Tutte le Encicliche dei Sommi Pontefici*, trad. it., Milano 1940, § VI, "Errori intorno alla società civile considerata in se stessa e nei suoi rapporti con la Chiesa", n. XLV, p. 336: «Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce la gioventù di qualsiasi stato cristiano (eccettuati solamente per certi motivi i seminari vescovili) può e deve essere affidato alla civile autorità; e per siffatta guisa affidato, che non si riconosca verun diritto di altra qualunque autorità di immischiarsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nel conferimento dei gradi, nella scelta ed approvazione dei maestri». Cfr. anche il n. XLVII, *ibidem*: «L'ottimo andamento della società civile richiede che le scuole [...] siano sottratte da ogni autorità dall'influenza moderatrice o dall'ingerimento della Chiesa e vengano assoggettate al pieno arbitrio dell'autorità civile e politica». Per le dottrine curialiste riguardo alla vigilanza della Chiesa sull'insegnamento dei laici (pure in materie non spirituali), con l'individuazione in proposito di una 'giurisdizione indiretta e particolare' da parte delle autorità ecclesiastiche, si veda quanto esposto dal famoso teologo e filosofo gesuita M. LIBERATORE, *op. cit.*, pp. 231 e sgg. Inutile aggiungere che quest'opera risente pure del clima politico contemporaneo e delle polemiche in corso tra lo Stato italiano e la Chiesa ma è comunque interessante come lucido riassunto curialista dei termini di un dibattito plurisecolare.

⁸² Così afferma J.-H. COSTA DE BEAUREGARD, *Mémoires historiques sur la maison royale de Savoie*, III, Turin 1816, p. 122.

dell'Ateneo. Un'altra eccezione è prevista per l'insegnamento ai chierici secolari o regolari, che continueranno ad avere proprie scuole⁸³. Ogni studente per essere ammesso all'Università deve provare di avere compiuto gli studi inferiori di filosofia e retorica presso scuole di Stato autorizzate dalla Riforma, con le solite eccezioni per gli studenti savoiardi, nizzardi (e valdostani) i quali devono attestare di avere compiuto i corsi presso maestri approvati dal Magistrato della Riforma⁸⁴; tutti i gradi accademici d'ora in poi saranno solo conferiti dall'Ateneo torinese⁸⁵; i laureati a Torino sono preferiti agli altri nelle nomine a cariche pubbliche o ai benefici di regia collazione⁸⁶; i maestri di grammatica, umanità e retorica, a Torino e nelle province debbono obbedire in tutto alle istruzioni del Magistrato della Riforma⁸⁷.

Le *Costituzioni* vennero ritoccate marginalmente nell'edizione del 1772, senza particolari innovazioni⁸⁸.

Il Vallauri riferisce che la felice riuscita, anche pratica, della nuova disciplina per le scuole inferiori e la connessa estromissione dei regolari dall'insegnamento, fu merito del conte Caissotti, che «seppa maneggiarsi così prudentemente, che persino dopo la pubblicazione delle *Costituzioni*, i regolari non prima quasi sospettarono di essere esclusi dal pubblico insegnamento, che all'aprirsi delle scuole regie il 3 di novembre, videro che sedevano al cospetto di panche deserte»⁸⁹. Così, osserva ancora con soddisfazione il Vallauri, «furono soppresse le scuole dei regolari, senza pur nominarle»⁹⁰. In realtà non si trattò di eliminazione totale: certo le nuove norme tolsero valore all'insegnamento delle scuole dei regolari anche in vista della prosecuzione degli studi nell'Università; ma non c'è stata soppressione ufficiale dei collegi privati. In linea teorica i docenti degli ordini regolari avrebbero potuto essere esaminati dalla Riforma, riconosciuti idonei, e delegati all'insegnamento; comunque le scuole dei regolari potevano ancora esistere⁹¹ per due ragioni: di diritto, per educare i novizi dei rispettivi Ordini, come riconosciuto espressamente nelle *Costituzioni* del 1729 e poi in quelle del 1772, e di fatto per alloggiare eventualmente come convittori gli studenti laici delle scuole regie. Però quest'ultima possibilità venne molto limitata con l'istituzione di appositi collegi statali⁹².

In occasione della riforma, il padre Antonio Falletti di Barolo, provinciale dei gesuiti, si lamentò col sovrano, esprimendo il "notabile sconcerto" della Compagnia e sottolineando che così si dava motivo di gongolare agli avversari degli ignaziani; tuttavia il

⁸³ *Costituzioni 1729*, tit. III, nn. 7, 8, 9, pp. 31-32. Tra l'altro la Compagnia di Gesù poteva conferire i gradi accademici nel Collegio germanico di Roma grazie ad una bolla di papa Gregorio XIII del 6 agosto 1573; il testo sta in *Bullarium* [...], cit., VIII, Neapoli 1883, pp. 52-56; sul punto in questione cfr. § 8, p. 55. Tale bolla fu interpretata estensivamente dai curialisti che in base ad essa argomentarono che la Compagnia avesse ricevuto la facoltà di conferire i gradi anche negli altri collegi organizzati con insegnamenti di livello simile a quanto avveniva nel Collegio germanico.

⁸⁴ *Costituzioni 1729*, cit., tit. V, nn. 3-4, pp. 41-42.

⁸⁵ *Ibidem*, tit. VI, n. 1, p. 64.

⁸⁶ *Ibidem*, tit. X, n. 9, p. 81.

⁸⁷ *Regolamenti 1729*, capo XXI, n. 3, p. 123.

⁸⁸ *Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino*, pubblicate dalla Stamperia Reale nel 1772, anche se il testo legislativo era stato approvato il 9 novembre 1771; tra le poche novità di qualche rilievo vi è la previsione di un collegio per lo studio di grammatica, umanità, retorica, filosofia, teologia e chirurgia in ogni capoluogo di provincia o nelle sedi «in cui la Riforma crederà che il ben pubblico lo richiegga» (tit. XV, n. 2, p. 127). Contemporaneamente furono pure pubblicati i nuovi *Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino*.

⁸⁹ VALLAURI, *op. cit.*, III, p. 67. Sul «gran colpo premeditato di levare le scuole tutte [...] a' regolari» e sul ruolo giocato dal Caissotti su invito del sovrano, cfr. l'opera manoscritta di I. DELLA CHIESA, *Storia dell'Università di Torino* (in Biblioteca Reale di Torino, segnatura St. P. 616), cc. 37r e sgg., che fu probabilmente tra le fonti del Vallauri.

⁹⁰ VALLAURI, *op. cit.*, III, p. 64.

⁹¹ Ad esempio a Casale, capitale del ducato di Monferrato, dal 1729 fino alla fine del secolo rimasero aperti e frequentati i collegi di San Paolo dei barnabiti e di San Clemente dei somaschi (AS TO (s.p.), *Istruzione pubblica, Regia Università di Torino*, m. 3, n. 38).

⁹² Nelle province si aprirono 32 collegi; nella capitale furono fondate quattro scuole (VALLAURI, *op. cit.*, III, p. 66). Cfr. ROGGERO, *Scuola e riforme nello Stato sabaudo* [...], cit., pp. 105 e sgg.; sul collegio delle province, fondato a Torino fin dal 1723, cfr. EAD., *Il sapere e la virtù. Stato Università e professioni nel Piemonte tra Settecento ed Ottocento*, Torino 1987, pp. IX e sgg.

Falletti si dichiarava pronto a tenere per sé e per i confratelli un "silenzio rispettoso", espressione questa marcata obiettivamente da una sottile valenza teologico-morale, che, nel contesto in cui veniva formulata, risultava non priva di un umorismo arguto e polemico⁹³. Ma, secondo l'osservazione del Viora, «si tirò dritto per la via prescelta»⁹⁴. Nonostante le proteste, il sovrano fu irremovibile, certo grazie al sostegno delle ragioni giuridiche e politiche che, a suo tempo, erano state suggerite abilmente dal D'Aguirre: si voleva riassegnare allo Stato una funzione sociale che la Chiesa ed i regolari avevano esercitato per secoli, in mancanza di un valido apparato di scuole pubbliche. Si voleva costituire un sistema scolastico uniforme, efficiente, omogeneo nei programmi, diretto alla formazione di funzionari idonei e capaci nell'ambito del rinnovamento dello Stato perseguito dall'assolutismo di Vittorio Amedeo II⁹⁵. E si cercava fors'anche di evitare gli inconvenienti che talvolta accadevano, provocati dalla rivalità tra le scuole dei regolari o dei privati⁹⁶.

Qualcosa dello schema d'insegnamento della Compagnia di Gesù rimase anche nell'assetto della scuola pensato dal giurista siciliano e voluto dal re; ad esempio nemmeno il D'Aguirre mise del tutto in discussione la validità dell'organizzazione didattica gesuitica per la scuola inferiore e superiore, formulata, come si sa, nella *Ratio studiorum*⁹⁷ che prevedeva corsi di grammatica, umanità, retorica e filosofia: ma la riforma sabauda ne variò in parte i contenuti metodologici e dottrinali, introducendo la Grammatica latina di Port-Royal.

I gesuiti piemontesi proseguirono la loro missione educativa per i chierici e continuarono il loro apostolato religioso. Durante i maggiori scandali universitari del XVIII secolo che interessarono docenti di diritto canonico come il Campiani e il Chionio, o di teologia come i domenicani Krust e Mellet, i gesuiti furono spesso accusati di avere fomentato le polemiche sulla scarsa ortodossia delle dottrine insegnate a Torino⁹⁸. Tuttavia osservo che nel caso dei teologi e dei due canonisti non esiste una sola prova documentaria sicura nei confronti dei gesuiti. Anzi, nel caso del Chionio appare il contrario: il padre

⁹³ Le quattro lettere del Falletti sono in AS TO (s.p.), *Istruzione pubblica, Regia Università di Torino*, m. 3, n. 36: la prima, del 4 ottobre 1729, è parzialmente trascritta da ROGGERO, *Scuola e riforme nello Stato sabauda* [...], cit., pp. 101-102. L'ultima dell'11 ottobre, da Milano, esprime la disillusione davanti al fatto compiuto (qualche riga è trascritta da ROGGERO, *Scuola e riforme nello Stato sabauda* [...], cit., nota 227, p. 102); in essa il provinciale dichiara di disporre per sé e per i confratelli il «silenzio rispettoso» di fronte all'operato del sovrano. Rilevo che l'espressione del gesuita non è casuale, ma carica di significato: infatti fu coniata dai giansenisti (precisamente dal "grande Arnauld"), durante le dispute che li opposero ai gesuiti e al papa; la formula del "rispettoso silenzio", riguardo alle fattispecie teologico-morali cui si riferivano i giansenisti, venne proscribta espressamente da papa Clemente XI (si veda la ricostruzione del problema fatta da B. MATTEUCCI, *Giansenio Cornelio e giansenismo*, in *Enciclopedia Cattolica*, VI, Città del Vaticano 1951, coll. 350-360, in particolare coll. 355-356). Il padre Falletti scrive, in tono polemico, «silenzio rispettoso» a proposito di ben altre situazioni ...

⁹⁴ VIORA, *Gli ordinamenti della Università di Torino* [...], cit., p. 53.

⁹⁵ Sulla politica ecclesiastica del sovrano giudicata da Piero Gobetti come prima esperienza per il Piemonte di «una volontà statale moderna» si vedano i rilievi di BERTOLINO, *op. cit.*, II, pp. 36-37 (cfr. ROGGERO, *Scuola e riforme nello Stato sabauda* [...], cit., pp. 106-108).

⁹⁶ Cfr. gli atti relativi ad una vertenza avvenuta in Chieri nel novembre 1726 tra i barnabiti e un certo sacerdote Virano i cui corsi di umanità e retorica «recavano pregiudizio» alle scuole dei regolari, in AS TO (s.p.), *Istruzione pubblica Regia Università di Torino*, m. 3, n. 31, "Memoria del p. Pisset".

⁹⁷ Sui contenuti cfr. M. BARBERA, *La Ratio studiorum e la IV parte delle Costituzioni della Compagnia di Gesù*, Padova 1942. Cfr. D. JULIA, *Généalogie de la Ratio studiorum*, in *Les Jésuites à l'âge baroque (1540-1640)*, Grenoble 1996, pp. 115-130. I riconoscimenti per quanto di buono era presente nella didattica della Compagnia non mancarono anche da parte di suoi irriducibili avversari: credo che, tra tanti, sia molto espressivo quello di Vincenzo Gioberti (chi l'avrebbe detto dell'autore del *Gesuita moderno?*); il Gioberti nella *Introduzione allo studio della filosofia* riconobbe gli enormi meriti dei gesuiti in campo pedagogico, arrivando a dire che «come educatori dei giovani, bene meritavano nei progressi civili, e mostrarono tale sapienza nel conoscere la natura umana, e quella in specie dell'età tenera, che il loro modo d'istruire i fanciulli contiene molte parti egregie di cui gli studiosi di pedagogia dovrebbero vantaggiarsi» (così è riferito da G.B. GERINI, *Vincenzo Gioberti e le sue idee pedagogiche*, in «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino», XLII (1906-1907), pp. 611-634, in particolare p. 631).

⁹⁸ Cfr. un quadro su alcune simili polemiche intitolato espressivamente "La guerra dei gesuiti" in COGNASSO, *op. cit.*, pp. 160-161.

Piovano⁹⁹, l'unico gesuita coinvolto, dopo lo scandalo, per un parere sulla dottrina esposta dal Chionio, si pronunciò per una interpretazione mitigata dell'eterodossia del canonista e propose una modalità di ritrattazione assai blanda e onorevole, specie se confrontata con quella adottata dal re e dall'arcivescovo¹⁰⁰.

Nello Stato sabaudo il tramonto della Compagnia di Gesù ad opera dell'autorità civile iniziò prima che altrove, senza provvedimenti clamorosi, ma esiziali: nel 1773 la soppressione pontificia della Compagnia¹⁰¹ segnò la conclusione ufficiale e definitiva di quanto, energicamente e di fatto in ambiente scolastico, avevano iniziato il D'Aguirre e Vittorio Amedeo II.

⁹⁹ Il gesuita torinese Giambattista Piovano (1712-1778) fu teologo personale dell'arcivescovo Roero, lettore di teologia e di diritto canonico nel collegio dei Nobili. Il Piovano era particolarmente in viso ai giansenisti subalpini per la sua larghezza nell'assolvere i penitenti (P. STELLA, *Il giansenismo in Italia*, I/I: Piemonte, Zürich 1966, p. 522, nota 2). Profili del Piovano in: Archivum Taurinensis Societatis Iesu, Schede di Bruno Signorelli sui pensionamenti dopo il 1773, *ad vocem*; *ibidem*, Schede del padre Michele Casassa S.I., *ad vocem*; per le opere, cfr. C. SOMMERVOGEL, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, VI, Bruxelles-Paris 1895, col. 837.

¹⁰⁰ Sulla vicenda del Chionio rinvio ad una mia monografia in merito di imminente pubblicazione.

¹⁰¹ Sull'attuazione del breve pontificio di soppressione nel regno sardo esiste una interessante memoria anonima del 23 settembre 1773, conservata in Archivio di Stato di Torino, sezioni riunite, *Procura generale di Torino presso la Corte di Appello*, m. 2601; ringrazio il prof. Isidoro Soffietti per avermi permesso di conoscere questo prezioso documento e ringrazio anche il prof. Gian Savino Pene Vidari dei suoi proficui consigli. Nel testo si raccomandano al sovrano «pietosi riguardi» per i gesuiti professi o laici, anche in considerazione dell'età e del lungo insegnamento; ma l'estensore tiene a precisare che «il professare e l'insegnare pubblicamente le arti e le scienze è un officio puramente civile il quale dipende unicamente dall'autorità del principe e dei magistrati da esso prescelti e preposti al buon regime degli studi». Poche osservazioni, ma che sono quasi una sintesi dello spirito della riforma di Vittorio Amedeo II riguardo alla pubblica istruzione. A distanza di decenni la lezione del D'Aguirre si faceva ancora sentire.